# ULTIME NOVITA' IRAP E DECRETO AGOSTO (D.L. 104 del 14.08.2020)





Relatore: Guido Berardo - Commercialista

# ART. 98 e 98-bis D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) Il rinvio del pagamento delle imposte per i soggetti ISA

Saldo imposte 2019 e primo acconto 2020

D.P.C.M. 27.6.2020: RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA

Proroga al 20 luglio 2020 del versamento imposte (20 agosto con maggiorazione 0,40%) Soggetti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori a € 5.164.569

**Inclusi:** forfettari, regime di vantaggio, chi beneficia di cause di esclusione o inapplicabilità, chi dichiara redditi di partecipazione in soggetti "ISA"

Esclusi: chi dichiara redditi agrari ex art. 32 T.U.I.R.

# ART. 98 e 98-bis D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) Il rinvio del pagamento delle imposte per i soggetti ISA

### Saldo imposte 2019 e primo acconto 2020

#### D.P.C.M. 27.6.2020: RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA

### **Imposte interessate:**

- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'IRPEF e dell'IRES;
- il saldo 2019 dell'addizionale regionale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale acconto 2020 dell'addizionale comunale IRPEF;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 della "cedolare secca sulle locazioni", dell'imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. "contribuenti minimi";
- le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d'impresa) o addizionali (es. la c.d. "tassa etica") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dell'IVIE e/o dell'IVAFE;
- il saldo 2019 e l'eventuale primo acconto 2020 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti.

# ART. 98 e 98-bis D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) Ulteriore rinvio del pagamento delle imposte per i soggetti ISA

### Saldo imposte 2019 e primo acconto 2020:

ART. 98-bis D.L. 104/2020: ULTERIORE RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA (E' UNA VERA E PROPRIA REGOLARIZZAZIONE)

Proroga al 30 ottobre 2020 del termine di versamento delle imposte con maggiorazione 0,80%

### Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

# ART. 98 e 98-bis D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) Ulteriore rinvio del pagamento delle imposte per i soggetti ISA

#### Secondo acconto 2020:

ART. 98 D.L. 104/2020: ULTERIORE RINVIO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE PER I SOGGETTI ISA

**Proroga al 30.4.2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP con riferimento all'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.

#### Soggetti interessati:

- a) Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli ISA** che dichiarano ricavi o compensi non superiori ad euro 5.164.569,00:
- b) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

**Inclusi:** forfettari, regime di vantaggio, chi beneficia di cause di esclusione o inapplicabilità, chi dichiara redditi di partecipazione in soggetti "ISA"

### ART. 110 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) La nuova rivalutazione dei beni d'impresa

#### LA NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Potrà essere eseguita nel bilancio al 31.12.2020 e potrà avere rilevanza solo civilistica e contabile.

Perché abbia rilevanza anche fiscale occorrerà pagare l'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. Riconoscimento fiscale a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.

Soggetti interessati: società di capitali ed enti commerciali residenti (che non adottano gli IAS/IFRS), le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti ed i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili: beni d'impresa e partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, che risultano dal bilancio in corso al 31.12.2019.

Potrà essere effettuata distintamente per ciascun bene (diversamente dal passato).

### Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

#### Soggetti interessati

Per i contribuenti (**imprese ed esercenti arti e professioni**) con ricavi (art. 85 lett. a) e b) T.U.I.R.) o compensi (art. 54, comma 1, T.U.I.R.) **non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"):

- 1) **non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP** relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (rigo IR26 della dichiarazione IRAP 2020),
- fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta (del 100% per i soggetti estranei agli ISA, del 90% per i soggetti ISA)
- 2) non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i contribuenti "solari"), nella misura prevista:
- del 40% per i soggetti estranei agli ISA (art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001)
- del **50%** per i soggetti ISA (art. 58 del D.L. n. 124/2019);

l'importo di tale versamento è comunque **escluso** dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta (Mod. IRAP 2021 p.i. 2020).

### Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

#### Soggetti esclusi

Indipendentemente dal volume dei ricavi, sono espressamente esclusi dal beneficio:

- le imprese di assicurazione (art. 7 del D.Lgs. 446/97);
- le Amministrazioni Pubbliche (art. 10-bis del D.Lgs. 446/97);
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (art. 162-bis del T.U.I.R.).

#### Compatibilità con le disposizioni comunitarie

Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

### Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

Circolare n. 25/E del 20.8.2020

#### PAR. 1.1.1 - Ambito di applicazione

In assenza di una espressa esclusione normativa – operata per altre categorie di soggetti – la disciplina di cui all'articolo 24 si rende applicabile anche in relazione agli enti privati non commerciali, sia nell'ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all'attività istituzionale non commerciale, anche un'attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell'ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.

#### PAR. 1.1.2 - Limite massimo

La verifica delle condizioni e dei limiti, entro i quali il beneficio di cui all'articolo 24 del Decreto configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina europea, va operata con esclusivo riferimento al paragrafo 3.1 del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato (aiuti di importo limitato), e quindi anche con riferimento agli importi massimi ivi indicati, così come previsto dall'espresso richiamo operato dal comma 3 della disposizione in esame.

### Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

Circolare n. 25/E del 20.8.2020

#### PAR. 1.1.3 - Calcolo degli acconti

Ai fini della determinazione dell'acconto IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 secondo il metodo "storico", deve essere preso a riferimento l'importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d'imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo "figurativo" (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall'articolo 24).

### Regole per gli acconti 2020 (D.L. 23/2020 - Decreto Liquidità) - Circolare n. 9/E/2020

- Previsionale p.i. 2020: è corretto se si versa almeno l'80% delle imposte dovute. No sanzioni
- Si applica a tutti i soggetti (IRES, IRPEF e IRAP)

### Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020:

Circolare n. 25/E del 20.8.2020

#### PAR. 1.1.4 - Eccedenze pregresse

Il saldo IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, per il quale è previsto l'esonero dal versamento ai sensi dell'articolo 24, deve essere determinato al lordo dell'eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), non ancora utilizzata in compensazione «esterna» (tramite modello F24) e/o «interna», in quanto l'eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto).

La sezione II del quadro IR va compilata secondo le regole ordinarie avendo cura, tuttavia, di riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell'eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell'articolo 24 del Decreto

### Saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020: Circolare n. 25/E del 20.8.2020 - Par. 1.1.4


#### **AIUTI DI STATO - QUADRO IS SEZ. XVIII**

I contribuenti che fruiscono dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell'articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la **sezione XVIII del quadro IS**, avendo cura di indicare:

- ✓ nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;
- ✓ nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;
- ✓ nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;
- ✓ nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;
- ✓ nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;
- ✓ nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l'importo del saldo IRAP relativo all'anno 2019 non versato per effetto dell'applicazione dell'art. 24 del DL Rilancio.

Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020.

#### AIUTI DI STATO - Quadro IS



La sezione XVIII del quadro IS deve essere compilata:

- ✓ nel modello IRAP 2020 (anno 2019) relativamente allo stralcio del saldo 2019;
- ✓ nel modello IRAP 2021 (anno 2020) relativamente allo stralcio della prima rata di acconto 2020.

# ART. 99 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) Proroga della riscossione coattiva

#### ART. 99 D.L. 104/2020: PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

All'art. 68, commi 1 e 2-ter, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e all'art. 152 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio, le parole **«31 agosto»** sono sostituite dalle seguenti: **«15 ottobre»**.

Effetti: viene prorogata la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.3.2020 ed il 15.10.2020.

La proroga riguarda anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono nel medesimo periodo. Il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020.

Dal 16.10.2020 potranno riprendere le attività di riscossione e cautelari (ipoteche, fermi, pignoramenti presso terzi di salari stipendi e pensioni).

Per le domande di dilazione presentate entro il 15.10.2020 la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (non di 5)

# ART. 99 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) Proroga della riscossione coattiva

#### **NOVITA' DELL'ULTIMA ORA – D.L. APPROVATO DOMENICA 18.10.2020**

#### ULTERIORE PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

All'art. 68, commi 1 e 2-ter, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e all'art. 152 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio, le parole **«15 ottobre»** sono sostituite dalle seguenti: **«31 dicembre»**.

Effetti: viene prorogata la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle i cui termini di pagamento scadono tra l'8.3.2020 ed il 31.12.2020.

La proroga riguarda anche le rate da dilazione dei ruoli che scadono nel medesimo periodo.

### Il pagamento dovrà avvenire entro il 31.1.2021.

Dal 1.1.2021 potranno riprendere le attività di riscossione e cautelari (ipoteche, fermi, pignoramenti presso terzi di salari stipendi e pensioni).

Per le domande di dilazione presentate entro il 31.12.2020 la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (non di 5)

E' stata inoltre introdotta una proroga indiscriminata di due anni dei **termini di notifica** delle cartelle di pagamento.